



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - FAQ

AGGIORNAMENTO AL 26 LUGLIO 2012

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
1.SOGGETTI COINVOLTI	A quali amministrazioni ed enti può essere inviata l'istanza di certificazione dei crediti?	Ai sensi dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti, sono inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina della certificazione del credito le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Sono ad oggi esclusi i crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale nonché i crediti nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale. Il Parlamento è recentemente intervenuto per modificare queste esclusioni e a breve saranno emanati i decreti attuativi per ridefinire l'ambito di applicazione.
2.SOGGETTI COINVOLTI	Il Decreto si applica anche ai crediti verso gli enti strumentali o le società partecipate interamente o parzialmente da amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale?	No. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione della normativa le società partecipate e gli enti strumentali di questi soggetti.
3.SOGGETTI COINVOLTI	Quali sono le regioni sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario?	Secondo i dati del Ministero della Salute, le regioni sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario sono l' Abruzzo, la Calabria, la Campania, il Lazio, la Liguria, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Le informazioni sono visibili all'indirizzo: http://www.salute.gov.it/pianiRientro/paginaFAQPianiRientro.jsp?id=145&menu=strumenti&numeroFaq=3#3

1.PROCEDURA	C'è una scadenza per la presentazione dell'istanza di certificazione?	No, non è prevista alcuna scadenza per la presentazione della richiesta di certificazione dei crediti sia nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, sia delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Per ottenere la certificazione, i crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
2.PROCEDURA	Come può il titolare del credito presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito?	Il titolare del credito può presentare all'ente debitore l'istanza di certificazione utilizzando il modello indicato quale allegato 1 al decreto di riferimento.
3.PROCEDURA	Cosa succede se l'amministrazione o ente debitore non rilascia la certificazione entro i termini prescritti?	Decorsi i termini prescritti senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta al competente Ufficio Centrale di Bilancio o alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato utilizzando il modello di cui all'allegato 1-bis dei decreti, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
4.PROCEDURA	È possibile presentare un'unica istanza relativa a più fatture?	I decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti prescrivono che i titolari dei crediti presentano istanza di certificazione utilizzando la modulistica allegata ai decreti. La nuova modulistica in corso di predisposizione consentirà di presentare istanze riferite a più fatture.
5.PROCEDURA	A chi si deve indirizzare l'istanza di certificazione del credito (allegato 1 dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti)?	L'istanza di certificazione del credito, debitamente firmata, deve essere inviata all'amministrazione o ente debitore.
6.PROCEDURA	A chi si deve indirizzare l'istanza di nomina del commissario ad acta (allegato 1-bis dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti)?	Ai sensi del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'istanza di nomina del commissario ad acta deve essere indirizzata a: a) l'Ufficio Centrale di Bilancio competente, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali; b) la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
7.PROCEDURA	Come deve procedere l'amministrazione o ente debitore alla ricezione dell'istanza per il rilascio della certificazione crediti?	L'amministrazione o ente debitore, entro i termini prescritti, riscontrati gli atti d'ufficio, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti.

8.PROCEDURA	Come deve procedere l'Ufficio Centrale di Bilancio o la Ragioneria Territoriale dello Stato alla ricezione dell'istanza di nomina di un commissario ad acta?	Il Direttore dell'Ufficio Centrale di Bilancio o della Ragioneria Territoriale dello Stato, entro i termini prescritti, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore, nomina un commissario ad acta, utilizzando il modello di decreto di nomina di cui all'allegato 3 dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti.
9.PROCEDURA	Come deve procedere il commissario ad acta?	Il commissario ad acta, entro i termini prescritti, provvede al rilascio della certificazione, utilizzando il modello di cui all'allegato 2-bis dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti, e ne dà contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.
10.PROCEDURA	È possibile, a fronte di un'unica istanza, procedere al rilascio di più atti di certificazione, garantendo comunque per tutti il pagamento all'interno dell'arco temporale di 12 mesi previsto dalla normativa?	Si, l'importante è che siano tutti nei confronti dello stesso ente debitore.
11.PROCEDURA	Qual è l'importo netto dei crediti che sarà certificato dall'amministrazione o ente debitore o dal commissario ad acta?	L'amministrazione o ente debitore, ovvero il commissario ad acta, riscontrati gli atti d'ufficio, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale. Nel caso ci sia un debito nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante. Nel caso in cui vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione viene rilasciata indicando l'ammontare del debito fiscale. In questo caso, la parte di credito cedibile a un intermediario finanziario è soltanto quella al netto del debito.
12.PROCEDURA	Qualora il titolare del credito verso le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale abbia dichiarato nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione, come previsto all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti, come può essere utilizzato il credito?	Qualora il titolare del credito verso le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale abbia dichiarato nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione con somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, notificati entro il 30 aprile 2012, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione del credito, ai sensi dell'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il credito residuo può essere utilizzato solo ad avvenuta compensazione, comprovata dall'attestazione annotata sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione.

1.NATURA DEI CREDITI	Per quali crediti non è possibile richiedere la certificazione?	<p>Ai sensi del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti, non sono oggetto della disciplina della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissoriale; b) i crediti nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del servizio sanitario nazionale. <p>Inoltre, la certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.</p>
2.NATURA DEI CREDITI	È possibile chiedere la certificazione di crediti sanitari?	Si, ma non nel caso degli enti del Servizio Sanitario Nazionale oggetto delle esclusioni sopra richiamate
1.PIATTAFORMA INFORMATICA	Quando sarà disponibile la piattaforma elettronica?	La piattaforma elettronica è in corso di realizzazione e sarà operativa nel mese di ottobre. Nel frattempo, le istanze di certificazione possono essere presentate inviando i moduli presenti sul sito in via cartacea o attraverso cartelle di posta elettronica certificata. Al riguardo, si rammenta che solo nel caso di istanze presentate attraverso la piattaforma elettronica sarà possibile avvalersi delle procedure semplificate di cessione del credito.
1.SUPPORTO TECNICO	Come fare per compilare e inviare l'istanza di certificazione (allegato 1 dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti)?	<p>Il titolare del credito rientrante nell'ambito di applicazione dei decreti può presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito seguendo i seguenti passi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aprire il modello allegato 1 e salvarlo sul proprio PC; 2) compilare il modello salvato sul proprio PC, inserendo i dati e le informazioni richieste nei campi editabili; 3) stampare il modello compilato; 4) firmare in calce il modello e inviarlo all'amministrazione o ente debitore. <p>Il processo descritto fa riferimento alla c.d. "procedura ordinaria" prescritta all'art. 2 del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 e all'art. 3 del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica prevista dai medesimi decreti ministeriali.</p>
2.SUPPORTO TECNICO	Quale programma informatico è necessario per la compilazione dei modelli allegati ai decreti ministeriali?	Per compilare i modelli allegati ai decreti ministeriali è necessario utilizzare il programma gratuito Adobe Reader o un altro programma in grado di compilare documenti in formato PDF. Per la corretta compilazione dei modelli è consigliato l'utilizzo del programma Adobe Reader versione 8 o successiva.
3.SUPPORTO TECNICO	Quali regole tecniche specifiche devono essere seguite per la compilazione dei modelli allegati ai decreti ministeriali?	I modelli sono pubblicati in formato PDF editabile. Per la loro compilazione non è necessario seguire regole tecniche specifiche, salvo rispettare le indicazioni che seguono: <ul style="list-style-type: none"> a) per gli importi occorre utilizzare il formato: xxx.xxx.xxx,xx; b) per le date occorre utilizzare il formato: gg/mm/aaaa.

4. SUPPORTO TECNICO	A chi chiedere informazioni sulla certificazione?	Tutte le informazioni sulla certificazione devono essere indirizzate alla casella di posta elettronica certificazionecrediti@tesoro.it .
5.SUPPORTO TECNICO	Perché può accadere di non ricevere risposta a quesiti inviati utilizzando una casella di posta elettronica certificata?	La casella certificazionecrediti@tesoro.it è una casella di posta elettronica ordinaria. È possibile che le mail inviate da una casella di posta elettronica ordinaria a una casella di posta elettronica certificata vengano scartate. Ciò può accadere a causa delle impostazioni di configurazione della casella di posta elettronica certificata ricevente. Pertanto, si suggerisce di inviare i quesiti da una casella di posta elettronica ordinaria.